

**DELIBERAZIONE 30 NOVEMBRE 2017
794/2017/R/GAS**

IMPLEMENTAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DI CUI AL REGOLAMENTO (UE) 460/2017, CHE ISTITUISCE UN CODICE DI RETE RELATIVO A STRUTTURE TARIFFARIE ARMONIZZATE PER IL TRASPORTO DEL GAS

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 30 novembre 2017

VISTI:

- la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il Regolamento (CE) 713/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia;
- il Regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, come modificato con la decisione della Commissione del 10 novembre 2010 (di seguito: Regolamento 715/2009);
- il Regolamento (UE) 459/2017 della Commissione del 16 marzo 2017, che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di allocazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas (di seguito: Regolamento 459/2017);
- il Regolamento (UE) 460/2017 della Commissione del 16 marzo 2017 che istituisce un codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas (di seguito: Codice TAR);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente integrato;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 e sue successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e sue successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2013, 514/2013/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2017, 82/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 82/2017/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2017, 575/2017/R/GAS, e il relativo Allegato A (di seguito: RTTG);

- il documento per la consultazione dell’Autorità 8 giugno 2017, 413/2017/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 413/2017/R/GAS).

CONSIDERATO CHE:

- il Codice TAR introduce norme relative alle strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas, anche al fine di aumentare la trasparenza delle medesime strutture tariffarie e delle procedure utilizzate per fissarle;
- a tal proposito stabilisce, tra l’altro, i requisiti per la pubblicazione delle informazioni relative alla determinazione dei ricavi dei gestori dei sistemi di trasporto e al calcolo delle diverse tariffe di trasporto e non di trasporto;
- l’articolo 29, del Codice TAR, disciplina le informazioni da pubblicare prima dell’asta annuale per la capacità annua, prevedendo che siano rese pubbliche dall’autorità nazionale di regolamentazione o dai gestori del sistema di trasporto, secondo quanto stabilito dall’autorità medesima;
- in particolare, ai sensi dell’articolo 29, del Codice TAR, per i punti di interconnessione e per i punti di entrata-uscita da e verso i paesi terzi per i quali l’autorità nazionale di regolamentazione decide di applicare il Regolamento 459/2017, prima dell’asta annuale per la capacità annua, devono essere pubblicate le seguenti informazioni:
 - a) per i prodotti di capacità *standard* per la capacità continua:
 - i) i prezzi di riserva applicabili almeno fino alla fine dell’anno gas che inizia dopo l’asta annuale per la capacità annua;
 - ii) i moltiplicatori e i fattori stagionali applicati ai prezzi di riserva per i prodotti di capacità *standard* infrannuale;
 - iii) la giustificazione del livello dei moltiplicatori;
 - iv) la giustificazione dell’applicazione di eventuali fattori stagionali;
 - b) per i prodotti di capacità *standard* per la capacità interrompibile:
 - i) i prezzi di riserva applicabili almeno fino alla fine dell’anno gas che inizia dopo l’asta annuale per la capacità annua;
 - ii) una valutazione della probabilità di interruzione che include:
 1. l’elenco di tutti i tipi di prodotti di capacità *standard* per la capacità interrompibile offerta, con l’indicazione della rispettiva probabilità di interruzione e del livello di sconto applicato;
 2. la spiegazione del modo in cui è calcolata la probabilità di interruzione per ciascun tipo di prodotto di cui al punto 1;
 3. i dati storici o previsti, o entrambi, utilizzati per stimare la probabilità di interruzione di cui al punto 2;
- l’articolo 30, del Codice TAR, disciplina le informazioni da pubblicare prima del periodo tariffario, prevedendo che siano rese pubbliche dall’autorità nazionale di regolamentazione o dai gestori del sistema di trasporto, secondo quanto stabilito dall’autorità medesima;
- in particolare, ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, del Codice TAR, devono essere pubblicate:

- a) le informazioni sui parametri utilizzati nella metodologia dei prezzi di riferimento applicata che si riferiscono alle caratteristiche tecniche del sistema di trasporto, quali:
 - i) la capacità tecnica ai punti di entrata e di uscita e le ipotesi associate;
 - ii) la capacità contrattuale prevista ai punti di entrata e di uscita e le ipotesi associate;
 - iii) la quantità e la direzione del flusso di gas per i punti di entrata e di uscita e le ipotesi associate, quali ad esempio gli scenari di domanda e offerta per il flusso di gas in condizioni di picco;
 - iv) la rappresentazione strutturale della rete di trasporto con un adeguato grado di dettaglio;
 - v) informazioni tecniche aggiuntive sulla rete di trasporto, quali ad esempio la lunghezza e il diametro dei gasdotti e la potenza delle stazioni di compressione;
- b) le seguenti informazioni:
 - i) i ricavi consentiti o previsti, o entrambi, del gestore del sistema di trasporto;
 - ii) le informazioni relative alle variazioni annuali dei ricavi di cui al punto i);
 - iii) i seguenti parametri:
 1. i tipi di beni inclusi nel capitale investito riconosciuto e il loro valore aggregato;
 2. il costo del capitale e la rispettiva metodologia di calcolo;
 3. la spesa in conto capitale, compresi: a) le metodologie per determinare il valore iniziale dei beni; b) le metodologie per rivalutare i beni; c) le spiegazioni circa l'evoluzione del valore dei beni; d) i tempi di ammortamento e gli importi per tipo di bene;
 4. le spese operative;
 5. i meccanismi di incentivazione e gli obiettivi di efficienza;
 6. gli indici di inflazione;
 - iv) i ricavi relativi ai servizi di trasporto;
 - v) i seguenti rapporti per i ricavi di cui al punto iv):
 1. la ripartizione dei ricavi tra capacità e volumi trasportati, ossia la suddivisione tra i ricavi relativi ai servizi di trasporto derivanti da tariffe applicate alla capacità e i ricavi relativi ai servizi di trasporto derivanti da tariffe applicate ai volumi trasportati;
 2. la ripartizione dei ricavi tra *entry* e *exit*, ossia la suddivisione tra i ricavi derivanti da tariffe di trasporto applicate alla capacità su tutti i punti di entrata e i ricavi derivanti da tariffe di trasporto applicate alla capacità su tutti i punti di uscita;
 3. la ripartizione dei ricavi tra uso intrasistemico e intersistemico, ossia la suddivisione tra i ricavi provenienti dall'uso della rete intrasistemico sia sui punti di entrata che sui punti di uscita e i ricavi provenienti dall'uso della rete intersistemico sia sui punti di

- entrata che sui punti di uscita, il cui calcolo è effettuato come indicato all'articolo 5, del Codice TAR;
- vi) se e nella misura in cui il gestore del sistema di trasporto opera in base a un regime non di *price cap*, le seguenti informazioni sulla riconciliazione del conto di regolazione relative al precedente periodo tariffario:
 1. i ricavi effettivamente ottenuti, il recupero delle somme in difetto o in eccesso rispetto ai ricavi consentiti e la parte di tale recupero attribuita al conto di regolazione e, se del caso, ai sottoconti del conto di regolazione;
 2. il periodo di riconciliazione e i meccanismi di incentivazione attuati;
 - vii) l'uso previsto del premio d'asta;
 - c) le seguenti informazioni sulle tariffe di trasporto e non di trasporto, accompagnate dalle pertinenti informazioni relative al calcolo delle stesse:
 - i) le eventuali tariffe di trasporto applicate ai volumi trasportati di cui all'articolo 4, paragrafo 3;
 - ii) le eventuali tariffe non di trasporto per i servizi non di trasporto di cui all'articolo 4, paragrafo 4;
 - iii) i prezzi di riferimento e altri prezzi applicabili in punti diversi da quelli di cui all'articolo 29;
 - ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, del Codice TAR, devono essere inoltre pubblicate le seguenti informazioni inerenti le tariffe di trasporto:
 - a) una spiegazione, per lo stesso tipo di servizio di trasporto, di quanto segue:
 - i) la differenza nel livello delle tariffe di trasporto applicabili per il periodo tariffario prevalente e per il periodo tariffario per il quale sono pubblicate le informazioni;
 - ii) la differenza stimata nel livello delle tariffe di trasporto applicabili per il periodo tariffario per il quale sono pubblicate le informazioni e per ciascun periodo tariffario entro il restante periodo di regolamentazione;
 - b) almeno un modello tariffario semplificato, aggiornato regolarmente e corredato di una spiegazione del modo in cui utilizzarlo, che permetta agli utenti della rete di calcolare le tariffe di trasporto applicabili per il periodo tariffario prevalente e di stimarne la possibile evoluzione oltre tale periodo;
 - ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, del Codice TAR, le informazioni sono pubblicate sul sito *web* del soggetto pertinente mediante un *link* sulla piattaforma centrale di ENTSOG (*European Network of Transmission System Operators for Gas*) di cui all'allegato I, punto 3.1.1, paragrafo 1, lettera h), del Regolamento 715/2009 (cd. *transparency platform*); inoltre, le informazioni devono essere accessibili al pubblico, gratuite, e pubblicate: a) in una forma che ne consenta una facile consultazione; b) in modo da essere chiare e facilmente accessibili e su base non discriminatoria; c) in un formato scaricabile; d) nella misura del possibile, anche in inglese;

- ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, del Codice TAR, sulla *transparency platform* sono pubblicate anche le seguenti informazioni relative ai punti di interconnessione:
 - a) prima dell'asta annuale per la capacità annua, i prezzi di riserva per i prodotti di capacità *standard* per la capacità continua e per i prodotti di capacità *standard* per la capacità interrompibile; b) prima del periodo tariffario, il corrispettivo basato sul flusso di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), del Codice TAR, ove applicato;
- come disposto dal medesimo articolo 31, paragrafo 3, del Codice TAR, le informazioni di cui al precedente alinea sono pubblicate, tra l'altro, in una tabella *standard* che include almeno le seguenti informazioni: i) il punto di interconnessione; ii) la direzione del flusso di gas; iii) i nomi dei pertinenti gestori dei sistemi di trasporto; iv) il periodo di inizio e di fine del prodotto; v) se la capacità è continua o interrompibile; vi) l'indicazione del prodotto di capacità *standard*; vii) la tariffa applicabile per kWh/h e per kWh/g; inoltre, detta tabella *standard* include la simulazione di tutti i costi per un flusso di 1 GWh/giorno/anno per ciascun punto di interconnessione;
- l'articolo 32, del Codice TAR, disciplina il termine per la pubblicazione delle informazioni di cui agli articoli 29 e 30 del medesimo Codice TAR:
 - a) per le informazioni di cui all'articolo 29, entro il trentesimo giorno precedente l'asta annuale per la capacità annua; ai sensi dell'articolo 11, comma 4 del Regolamento 459/2017, a decorrere dall'anno 2018 le aste annuali di capacità annua iniziano il primo lunedì di luglio di ogni anno, se non altrimenti specificato nel calendario delle aste di cui all'articolo 3, comma 15 del medesimo Regolamento 459/2017;
 - b) per le informazioni di cui all'articolo 30, entro il trentesimo giorno precedente il rispettivo periodo tariffario, ossia nel caso italiano entro il 2 dicembre di ciascun anno con riferimento alle tariffe in vigore per l'anno successivo;
- ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 3, del Codice TAR, le disposizioni di cui agli articoli del medesimo Codice TAR sopra richiamati si applicano a decorrere dal 1 ottobre 2017; pertanto:
 - a) le informazioni di cui all'articolo 29, del Codice TAR, devono essere rese disponibili a partire dall'anno tariffario 2019;
 - b) le informazioni di cui all'articolo 30, del Codice TAR, devono essere rese disponibili a partire dall'anno tariffario 2018.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'articolo 29, del Codice TAR, si applica ai punti di interconnessione e ai punti di entrata-uscita da e verso i paesi terzi per i quali l'autorità nazionale di regolamentazione decide di applicare il Regolamento 459/2017; nel caso italiano, tale articolo si applica ai punti di Tarvisio e Gorizia, i quali sono nella titolarità dell'impresa maggiore di trasporto;
- ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del Codice TAR, per i prodotti di capacità *standard* annua per la capacità continua, i prezzi di riferimento (ossia i corrispettivi

di rete nazionale approvati dall'Autorità) sono utilizzati come prezzi di riserva; pertanto, la pubblicazione delle informazioni di cui all'articolo 29, lettera a), punto i), del medesimo Regolamento, è già prevista ai sensi del comma 23.8 della RTTG;

- le informazioni di cui all'articolo 29, lettera b), punto i), del Codice TAR, sono attualmente rese disponibili ai sensi dell'articolo 11 della RTTG;
- le informazioni di cui all'articolo 29, lettera a), punti ii), iii) e iv), del Codice TAR, ove applicate, sono relative a parametri la cui disciplina è definita nell'ambito dei criteri generali di regolazione;
- le informazioni di cui all'articolo 29, lettera b), punto ii), del Codice TAR, non sono attualmente rese disponibili.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- le informazioni di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), del Codice TAR, riguardano la metodologia dei prezzi di riferimento e le relative informazioni tecniche; parte di queste informazioni è già pubblicata dall'impresa maggiore di trasporto ai sensi del comma 23.9 della RTTG;
- le informazioni di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del Codice TAR, che riguardano principalmente i ricavi di riferimento e il valore dei beni riconosciuti ai fini tariffari relativi a ciascun gestore del sistema di trasporto, sono attualmente rese disponibili solo in parte;
- le informazioni di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera c), del Codice TAR, sono già rese disponibili nell'ambito dell'approvazione da parte dell'Autorità della proposta tariffaria di cui al comma 23.4 della RTTG, e sono altresì rese disponibili dai gestori del sistema di trasporto, ai sensi del comma 23.8, della RTTG;
- le informazioni di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del Codice TAR, non sono attualmente rese disponibili; tali informazioni, in particolare per quanto riguarda il livello delle tariffe di trasporto per ciascun periodo tariffario entro il restante periodo di regolamentazione, e la predisposizione di un modello tariffario semplificato, possono essere fornite esclusivamente dall'impresa maggiore di trasporto.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 82/2017/R/GAS, l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe e qualità del servizio di trasporto del gas naturale, per il quinto periodo di regolazione (5PRT);
- con la deliberazione 575/2017/R/GAS e il relativo Allegato A (RTTG), l'Autorità ha approvato i criteri di regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto del gas naturale per il periodo transitorio 2018-2019;
- gli obblighi di pubblicazione di cui al Codice TAR rendono necessaria una modifica ed integrazione delle norme contenute nella RTTG.

RITENUTO OPPORTUNO:

- aggiornare la RTTG, approvata con deliberazione 575/2017/R/GAS, al fine di recepire le norme in materia di obblighi di pubblicazione di cui al Capo VIII del Codice TAR;
- al fine di coniugare l'efficienza nella gestione del processo e l'efficacia in termini di trasparenza e fruibilità delle informazioni da parte degli utenti del sistema di trasporto, attribuire all'impresa maggiore di trasporto, che già rende disponibile la maggior parte di queste informazioni su una pagina dedicata del proprio sito internet, la responsabilità di assolvere agli obblighi di pubblicazione di cui al Capo VIII, del Codice TAR, fermo restando che alcune di tali informazioni saranno previamente rese pubbliche dall'Autorità nei propri provvedimenti;
- in particolare, dare mandato all'impresa maggiore di trasporto:
 - di pubblicare le informazioni di cui all'articolo 29, del Codice TAR, entro il trentesimo giorno precedente l'asta annuale per la capacità annua;
 - di pubblicare le informazioni di cui all'articolo 30, del Codice TAR, entro il 2 dicembre di ciascun anno;
 - con riferimento alle informazioni di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del Codice TAR, di pubblicarle sulla base dei parametri determinati dall'Autorità contestualmente all'approvazione della proposta di cui al comma 23.4, della RTTG;
 - di rendere disponibile all'Autorità, nell'ambito della proposta tariffaria di cui al comma 23.4, della RTTG, i dati e le informazioni necessarie alla pubblicazione delle informazioni di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera a) e, in particolare, con riferimento allo stesso tipo di servizio di trasporto: (i) una spiegazione della differenza tra il livello delle tariffe di trasporto applicabili per il periodo tariffario successivo e il livello delle tariffe di trasporto applicabili nell'anno di presentazione della proposta tariffaria; (ii) una spiegazione della differenza stimata tra il livello delle tariffe di trasporto applicabili per il periodo tariffario successivo e il livello delle tariffe di trasporto applicabili per ciascun periodo tariffario entro il restante periodo di regolamentazione;
 - di trasmettere all'Autorità, contestualmente alla comunicazione di cui al comma 23.4, della RTTG, un modello tariffario semplificato, corredato di una spiegazione del modo in cui utilizzarlo, che permetta agli utenti della rete di calcolare le tariffe di trasporto applicabili per il periodo tariffario successivo e di stimarne la possibile evoluzione oltre tale periodo;
 - di sviluppare il modello tariffario di cui al precedente alinea e sottoporlo a consultazione con i soggetti interessati, aggiornandolo anche in corso d'anno, sulla base delle osservazioni pervenute dai soggetti interessati;
 - di pubblicare le informazioni di cui agli articoli 29 e 30 del Codice TAR in modo accessibile al pubblico, gratuito, nonché (i) in una forma che ne consenta una facile consultazione; (ii) in modo da essere chiare e facilmente

- accessibili e su base non discriminatoria; (iii) in un formato scaricabile; (iv) nella misura del possibile, anche in inglese;
- per i punti di interconnessione, di pubblicare sulla *transparency platform*, le informazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 2 del Codice TAR, secondo quanto disposto dal paragrafo 3 del medesimo articolo;
- determinare e rendere disponibili, contestualmente all'approvazione della proposta tariffaria di cui al comma 23.4, della RTTG, i parametri rilevanti ai fini della pubblicazione, da parte dell'impresa maggiore, delle informazioni di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del Codice TAR

DELIBERA

1. di attribuire all'impresa maggiore di trasporto la responsabilità di assolvere agli obblighi di pubblicazione di cui al Capo VIII del Codice TAR;
2. di prevedere che la RTTG sia modificata come segue:
 - a) al comma 1.1, dopo le parole "deliberazione 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM" sono aggiunte del seguenti parole "le definizioni di cui all'articolo 3 del Regolamento (UE) 460/2017 del 16 marzo 2017";
 - b) al comma 23.4, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente lettera i):
 "i) con riferimento allo stesso tipo di servizio di trasporto, una spiegazione di quanto segue:
 - la differenza tra il livello delle tariffe di trasporto applicabili per il periodo tariffario successivo e il livello delle tariffe di trasporto applicabili nell'anno di presentazione della proposta tariffaria;
 - la differenza stimata tra il livello delle tariffe di trasporto applicabili per il periodo tariffario successivo e il livello delle tariffe di trasporto applicabili per ciascun periodo tariffario entro il restante periodo di regolamentazione."
 - c) all'articolo 23, dopo il comma 23.4, è aggiunto il seguente comma:
 "23.4bis Contestualmente alla comunicazione di cui al precedente comma 23.4, l'impresa maggiore trasmette altresì all'Autorità un modello tariffario semplificato, corredato di una spiegazione del modo in cui utilizzarlo, che permetta agli utenti della rete di calcolare le tariffe di trasporto applicabili per il periodo tariffario successivo e di stimarne la possibile evoluzione oltre tale periodo."
 - d) all'articolo 23, dopo il comma 23.6, è aggiunto il seguente comma:
 "23.6bis Contestualmente all'approvazione della proposta di cui al precedente comma 23.4, l'Autorità determina e rende disponibili i parametri rilevanti ai fini della pubblicazione, da parte dell'impresa maggiore, delle informazioni di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento 460/2017."
 - e) il comma 23.9 è sostituito dal seguente:

- “23.9 Entro 15 (quindici) giorni dalla data di approvazione delle tariffe da parte dell’Autorità, e comunque entro il 2 dicembre di ciascun anno, l’impresa maggiore rende altresì disponibili sul proprio sito internet:
- a) le informazioni rilevanti ai fini della determinazione dei corrispettivi della rete nazionale di gasdotti, incluse quelle di cui all’articolo 30, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento 460/2017;
 - b) le informazioni di cui all’articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento 460/2017, sulla base dei parametri determinati dall’Autorità ai sensi del precedente comma 23.6*bis*;
 - c) le informazioni di cui all’articolo 30, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 30, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento 460/2017;
 - d) ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento 460/2017, un modello tariffario semplificato, aggiornato regolarmente e corredato di una spiegazione del modo in cui utilizzarlo, che permetta agli utenti della rete di calcolare le tariffe di trasporto applicabili per il periodo tariffario successivo e di stimarne la possibile evoluzione oltre tale periodo.”
- f) all’articolo 23, dopo il comma 23.9, sono aggiunti i seguenti commi:
- “23.9*bis* Il modello tariffario di cui al precedente comma, lettera d), è sviluppato dall’impresa maggiore e sottoposto a consultazione con i soggetti interessati. L’impresa maggiore può aggiornare, anche in corso d’anno, il modello tariffario, tenendo opportunamente conto delle osservazioni pervenute dai soggetti interessati.
- 23.9*ter* Entro il trentesimo giorno precedente l’asta annuale per la capacità annua, l’impresa maggiore rende disponibili sul proprio sito internet le informazioni di cui all’articolo 29 del Regolamento 460/2017.
- 23.9*quater* Le informazioni di cui ai precedenti commi 23.9 e 23.9*ter* devono essere rese disponibili secondo le modalità e i principi di cui all’articolo 31 del Regolamento 460/2017; in particolare, tali informazioni devono essere accessibili al pubblico, gratuite, e pubblicate:
- a) in una forma che ne consenta una facile consultazione;
 - b) in modo da essere chiare e facilmente accessibili e su base non discriminatoria;
 - c) in un formato scaricabile;
 - d) anche in lingua inglese.
- 23.9*quinquies* Per i punti di interconnessione, l’impresa maggiore di trasporto pubblica, sulla piattaforma di cui all’allegato I, punto 3.1.1, paragrafo 1, lettera h), del Regolamento 715/2009, le informazioni di cui all’articolo 31, paragrafo 2 del Regolamento 460/2017, secondo quanto disposto dal paragrafo 3 del medesimo articolo.”;
3. con riferimento al requisito di cui all’articolo 23.9*quater*, lettera d), della RTTG, in sede di prima applicazione tale requisito è da adempiere nella misura del possibile;

4. di pubblicare il presente provvedimento e il testo della RTTG, come risultante dalle modifiche, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

30 novembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni